

Repertorio N.6556

Raccolta N.3892

Verbale del consiglio di amministrazione della società

"NICE S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilasette, il giorno uno del mese di giugno

(1/6/2007)

In Oderzo, Via Callalta n. 1 ove richiesto, alle ore
quindici.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in
Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di Treviso, è presente il signor:

- **BUORO LAURO**, nato a Winterthur (Svizzera), il giorno
10 gennaio 1963, domiciliato per la carica ove
appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente
atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società:

"NICE S.P.A.", con sede legale in Oderzo (TV), Via
Pezza Alta n. 13, con capitale sociale deliberato per
Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni virgola zero zero),
sottoscritto e versato per Euro 11.600.000,00
(undicimilioneiseicentomila virgola zero zero), con
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso 02717060277, società quotata sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. - Segmento STAR.

Il Componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale del consiglio di amministrazione della società predetta relativamente al primo punto all'ordine del giorno e, assuntane la presidenza ai sensi dell'art. 16.2 dello statuto sociale, dà atto:

- che il consiglio è stato regolarmente convocato, in questi luoghi, giorno ed ora a mezzo posta elettronica con attestato di ricezione in data 29 maggio 2007 inviata agli aventi diritto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

(1) Adeguamento del testo statutario a nuove disposizioni normative in esercizio della facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17.2 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(2) Adeguamenti della governance alle disposizioni legislative e regolamentari introdotte dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, così come modificata dal D.Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(3) Varie ed eventuali.

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri signori

Frederic Bruno Krantz, Marchetto Oscar, Galberti Lorenzo, Zanutto Giorgio, Gentilini Davide, Roberto Gherlenda, nonché Antonio Bortuzzo in audioconferenza, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri signori Andrea Tomat e Roberto Siagri;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente signor Giuliano Saccardi e dei Sindaci Effettivi Anna Rita Fava e Giorgio Grosso, quest'ultimo collegato in audioconferenza.

Dichiara pertanto il consiglio validamente costituito per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Aderendo alla richiesta del comparente, io Notaio do atto che il consiglio si svolge come segue.

Dichiarata aperta la discussione il Presidente passa alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno e fa preliminarmente presente che l'esigenza di sottoporre all'approvazione dell'odierno Consiglio alcune modifiche allo Statuto della Società è connessa, principalmente, alla necessità di adeguarne il testo alle disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cd. Legge sulla tutela del Risparmio), così come modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 (cd. Decreto Pinza) entrato in vigore il 25 gennaio 2007. A tal riguardo il Presidente ricorda che, ai

sensi di legge, l'adeguamento del testo statutario alle previsioni contenute nei suddetti atti normativi deve effettuarsi entro la data del 30 giugno 2007.

Il Presidente fa presente che le modifiche del testo statutario proposte tengono anche conto delle disposizioni regolamentari emanate da Consob con delibera n. 15915 del 3 maggio 2007, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2007 ed entrate in vigore il 16 maggio 2007 che vanno ad integrare il Regolamento Emittenti.

Il Presidente ricorda che, trattandosi di modifiche necessarie per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni normative e regolamentari, le stesse vengono sottoposte all'odierno Consiglio il quale è chiamato ad approvarle in esercizio della facoltà allo stesso attribuita dall'articolo 17, secondo comma lettera d) dello statuto sociale.

Il Presidente prima di passare ad illustrare le modifiche statutarie che si propone di approvare, fa presente che le stesse riguardano gli articoli 11 (Convocazione dell'Assemblea), 12 (Costituzione dell'Assemblea), 15 (Consiglio di Amministrazione), 16 (Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni), 17 (Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di

Amministrazione), 20 (Collegio Sindacale) e 23 (Redazione dei documenti contabili societari).

Il Presidente fornisce ai presenti alcuni chiarimenti in merito alle modifiche che vengono proposte con riferimento all'articolo 11 dello statuto sociale.

Le modifiche proposte si inquadrano nell'ambito di interventi volti ad introdurre alcune disposizioni che, pur non necessitando di alcun recepimento statutario ai fini della loro applicazione, rendono lo Statuto più intelleggibile.

Il novellato articolo 151, secondo comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "TUF") stabilisce che l'assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da almeno due componenti dello stesso.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale come previsto dall'articolo 2367 del codice civile.

L'articolo 126-bis del TUF prevede la possibilità, per i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, di richiedere, nei termini e secondo le modalità indicate nel citato

articolo, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare.

Il Presidente dà lettura del testo del secondo comma dell'**articolo 11** che, conseguentemente, si propone di modificare e del quinto comma che si propone di inserire:

Secondo comma:

"L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata, ai sensi di legge, dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero "Milano Finanza" ovvero "Finanza Mercati". L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso."

Quinto comma:

"I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale della Società, possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione

dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta."

Con riferimento all'articolo 12, il Presidente fa presente che la modifica proposta ha come unica finalità quella di uniformare la disposizione statutaria a quelle degli articoli 15 e 20 che disciplinano, rispettivamente, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa a dar lettura del nuovo testo del citato **articolo 12** che, conseguentemente, si propone di adottare:

"L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria della Società, è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge, fatta eccezione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 20."

Passando all'articolo 15 dello statuto sociale che riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda che la relativa disciplina è stata ampiamente modificata dalla Legge sulla tutela del risparmio, che ha introdotto il nuovo articolo 147-ter del TUF, e dalle disposizioni del Regolamento Emittenti.

In particolare, in base alla nuova disciplina, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio è composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e almeno un amministratore deve essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Si è ritenuto di lasciare invariata la soglia partecipativa minima richiesta ai fini della presentazione di una lista di candidati in quanto quella attualmente prevista dallo statuto risulta conforme al combinato disposto dell'articolo 147-ter del TUF e 144-quater del Regolamento Emittenti. Conformemente a quanto previsto dai citati articoli, peraltro, è stata inserita la precisazione che tale percentuale potrà, peraltro, variare secondo quanto stabilito ogni anno da Consob.

In merito agli adempimenti e alle forme di pubblicità necessarie per la presentazione delle liste, le modifiche proposte costituiscono un mero adeguamento alle nuove disposizioni regolamentari.

Al fine di garantire la presenza del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci, si è reso necessario disciplinare, all'ottavo comma, uno specifico meccanismo da applicare nel caso in cui la procedura ordinaria del voto di lista non consenta di assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il nono comma disciplina anche l'ipotesi in cui l'amministratore, successivamente alla nomina, perda i

citati requisiti di indipendenza. In tal caso, lo stesso decade dalla carica solo se all'interno del Consiglio di Amministrazione viene meno il numero minimo di amministratori che deve essere in possesso di detti requisiti di indipendenza, secondo quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito del decimo comma, in ossequio a quanto previsto dalla nuova disciplina vigente, si è reso opportuno ribadire che, anche in caso di mancata applicazione del voto di lista, è necessario assicurare all'interno del Consiglio di Amministrazione la presenza del numero minimo di amministratori, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci, richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente fa presente che i commi dell'articolo 15 che si propone di modificare sono il primo, il secondo, il quarto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo.

Peraltro, considerata l'importanza del meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente segnala ai presenti l'opportunità di procedere a dare integrale lettura dell'**articolo 15** dello statuto e non solo dei commi che si propone di variare.

Primo comma:

"La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, anche non soci, compreso il Presidente.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge."

Secondo comma:

"L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo: se l'Assemblea aumenta il numero degli amministratori provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo, ferma restando la necessità di assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di

amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori al momento della loro nomina."

Terzo comma:

"All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate."

Quarto comma:

"Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti, possono presentare una lista di almeno tre, e non più di undici, candidati, ordinata progressivamente per numero. Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista.

Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente."

Quinto comma:

"Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione di cui al precedente articolo 13.1, pervenuta nei termini indicati al medesimo articolo."

Sesto comma:

"Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni."

Settimo comma:

"Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa, l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge; e (iv) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione

delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono essere rese pubbliche a cura della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente."

Ottavo comma:

"Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza");

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima (la "Lista di Minoranza").

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fermo quanto diversamente disposto, in

caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo in base alla lista presentata dall'azionista di maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto."

Nono comma:

"L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalle vigenti disposizioni di legge."

Decimo comma:

"Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore/degli amministratori cessato/i. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per

cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta.

Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo quanto indicato.

Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, verrà data facoltà di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla Lista di Minoranza esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente quarto comma e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in

qualsiasi modo, anche indirettamente, con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii); il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora tali disposizioni non trovino applicazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza vincolo di lista.

Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea nomina il/i sostituto/i scegliendolo/i tra i candidati non eletti appartenenti alla medesima lista. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori.

Restano, comunque, salve le disposizioni di cui al precedente comma 8 volte ad assicurare, all'interno del Consiglio di Amministrazione, la presenza di

amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente."

Undicesimo comma:

"Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso."

Dodicesimo comma:

"Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea."

Con riferimento all'articolo 16 dello statuto, il Presidente espone ai presenti che la modifica proposta è volta a rendere il contenuto della previsione statutaria conforme a quanto previsto dall'articolo 151, secondo comma, del TUF, in virtù del quale, tra l'altro, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ciascun componente del Collegio Sindacale ha il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa a dar lettura solo del primo comma di detto **articolo 16** omettendo, invece, quella dei commi successivi che rimangono invariati.

Primo comma:

"Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in altro paese dell'Unione Europea tutte le volte che il Presidente, o il Vice Presidente se nominato, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge. La convocazione delle riunioni del Consiglio viene fatta almeno tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima di tale adunanza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spediti ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi. In ogni caso, anche se le formalità di cui sopra non saranno osservate, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora tutti i consiglieri in carica e i Sindaci effettivi siano presenti."

Il Presidente passa ad illustrare la modifica che si propone di apportare all'articolo 17 dello statuto.

Con riferimento alle competenze non delegabili del Consiglio di Amministrazione riconosciute allo stesso

dal citato secondo comma dell'articolo 17, in virtù della facoltà riconosciuta all'autonomia statutaria di stabilire, tra l'altro, le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154 - bis, primo comma, del TUF, il Presidente propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione anche il potere di nominare e revocare il soggetto preposto, prevedendo una ulteriore specifica competenza al riguardo che comporta l'inserimento del nuovo terzo comma dell'articolo 17.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal quarto comma del surrichiamato articolo 154 - bis del TUF, si propone di prevedere che, tra le competenze non delegabili attribuite al Consiglio di Amministrazione, rientri espressamente anche l'obbligo di vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso assegnati, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il Presidente passa, quindi, a dar lettura del terzo comma dell'**articolo 17** che si propone di inserire al citato articolo, facendo presente che la numerazione dei successivi commi viene, conseguentemente, variata.

"Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente 17.2, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

(a) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; e

(b) la verifica che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili."

Il Presidente passa ad esporre ai presenti le ragioni sottese alle modifiche che si propone di apportare all'articolo 20 dello statuto che riguarda la nomina del Collegio Sindacale, facendo preliminarmente presente che la disciplina relativa alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale è stata ampiamente modificata dal Decreto Pinza e, ancor più, dalle disposizioni del Regolamento Emittenti.

L'articolo 2 della Legge sulla tutela del risparmio ha introdotto il nuovo articolo 148-bis del TUF che prevede un limite al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio Sindacale. La norma legislativa è stata implementata dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti in base al quale non possono

assumere la carica di componente del Collegio Sindacale i soggetti che ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. Il Presidente segnala che lo statuto sociale già conteneva, peraltro, una previsione sostanzialmente in linea con le nuove disposizioni.

La nuova disciplina ha introdotto diverse modifiche, rispetto a quella previgente, anche per quanto riguarda le modalità di nomina del Collegio Sindacale.

In particolare, si rende necessario proporre la modifica riguardante la soglia partecipativa minima richiesta ai fini della presentazione di una lista di candidati per rendere la previsione statutaria conforme al combinato disposto dell'articolo 148 del TUF e 144-quater del Regolamento Emittenti. Conseguentemente si propone di ridurre detta soglia partecipativa dall'attuale 3% (tre per cento) al 2,5% (due virgola cinque per cento) con la precisazione che tale percentuale potrà, peraltro, variare secondo quanto stabilito dalla Consob ogni anno.

Al quarto comma di detto articolo si è ritenuto opportuno meglio specificare i limiti alla presentazione di liste di candidati da parte dei soci appartenenti al medesimo gruppo e dei soci aderenti ad un patto parasociale al fine di rendere la disposizione

statutaria conforme a quanto previsto dall'articolo 144-sexies, sesto comma, del Regolamento Emittenti.

In merito agli adempimenti ed alle forme di pubblicità necessarie per la presentazione delle liste, le modifiche proposte al medesimo comma 20.4 costituiscono un mero adeguamento alle nuove disposizioni regolamentari. In particolare, si è reso necessario prevedere che il socio che intenda presentare una lista di candidati e che non detenga una partecipazione di controllo o la maggioranza relativa nel capitale della Società dovrà altresì depositare, unitamente alla restante documentazione richiesta, un'attestazione in cui dichiarare l'assenza di rapporti di collegamento con il socio, ovvero i soci, di riferimento, come definiti dalle disposizioni regolamentari.

Come richiesto dal Regolamento Emittenti, al comma 20.4, si propone di disciplinare l'ipotesi di parità di voti tra le prime due liste ovvero tra le liste risultate seconde per numero di voti. In entrambi i casi, si dovrà procedere ad una nuova votazione da parte dell'assemblea prevedendo che, in caso di ulteriore parità, prevarrà la lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria o, in subordine, dal maggior numero di soci.

Inoltre, si propone di recepire nel testo statutario la disposizione di cui all'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti con riferimento alla sostituzione dei sindaci nominati dalla minoranza, prevedendo che, in tal caso, subentra il sindaco supplente appartenente alla lista del sindaco cessato ovvero, in mancanza, i candidati indicati successivamente nella medesima lista ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Da ultimo, si è reso opportuno modificare i meccanismi riguardanti l'integrazione, da parte dell'assemblea, del Collegio Sindacale al fine di assicurare la presenza, secondo quanto previsto nello Statuto, dei sindaci espressione della minoranza.

Il Presidente, a fini di uniformità, ritiene opportuno dare integrale lettura dell'**articolo 20**:

Primo comma:

"Il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, soci o non soci, è nominato dall'Assemblea che determina la retribuzione annuale agli stessi spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. I Sindaci uscenti sono rieleggibili."

Secondo comma:

"Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di controllo in 5 (cinque) società emittenti secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, salvo i limiti diversi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 4."

Terzo comma:

"La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti commi."

Quarto comma:

"I candidati sono elencati nelle liste mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista e, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Fermo il caso di

applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere rese pubbliche a cura della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, (ii) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati comprovanti il diritto alla presentazione della lista; (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al secondo comma del presente articolo, nonché

l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci

che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

In caso di parità tra liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il

sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

In caso, invece, di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per

numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge."

Quinto comma:

"Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16.4) del presente statuto."

Il Presidente, forniti tutti i chiarimenti richiesti, passa ad illustrare le modifiche che si propone di apportare all'articolo 23 dello statuto sociale che riguarda il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, figura prevista dall'articolo 154 - bis del TUF.

Il Presidente fa presente che si ritiene opportuno ampliare il contenuto di tale articolo, introdotto in occasione dell'entrata in vigore della Legge sulla tutela del risparmio, alla luce delle previsioni introdotte dal Decreto Pinza.

In aggiunta al potere di nomina, si è ritenuto di attribuire al Consiglio di Amministrazione anche il potere di revocare il dirigente preposto in virtù della facoltà riconosciuta, in tal senso, all'autonomia statutaria dall'articolo 154 - bis, primo comma, del TUF.

Il Presidente passa a dar lettura del nuovo testo dell'**articolo 23**:

Primo comma:

"Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria e

conferendo gli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il dirigente preposto.

Il soggetto preposto deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge."

Secondo comma:

"Il dirigente preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative."

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione, udito quanto esposto dal Presidente, con il voto unanime dei presenti

d e l i b e r a

- di modificare, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative, gli articoli 11, 12, 15, 16, 17, 20 e 23, approvando le proposte del presidente e la versione degli articoli letti dallo stesso;

- di rinumerare, di conseguenza, i commi dell'art. 17, a seguito dell'introduzione del nuovo comma 3.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436 C.C., il Presidente dà atto che lo statuto sociale aggiornato è quello che, composto di n. 27 (ventisette) articoli,

debitamente firmato, si allega al presente atto sub lettera A).

La presente delibera produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data di iscrizione del presente verbale presso il Registro delle Imprese.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta relativamente al primo punto dell'ordine del giorno alle ore quindici e minuti cinquanta.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura, al Comparsante che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di 4 (quattro) fogli di cui si occupano 15 (quindici) facciate intere e parte della sedicesima.

Sottoscritto alle ore quindici e minuti cinquantuno.

F.TO LAURO BUORO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

ALLEGATO "A" AL N.6556 DI REP. E N.3892

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SCOPO SOCIALE

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni denominata
"NICE S.p.A."

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede legale nel comune di Oderzo
(TV).

2.2 Nelle forme di volta in volta richieste, la
Società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi
secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze,
stabilimenti e laboratori sia in Italia, sia
all'estero.

Articolo 3

Domicilio dei soci

3.1 Il domicilio degli azionisti, per quel che
concerne i loro rapporti con la Società, è quello che
risulta dall'ultima annotazione sul libro soci.

3.2 La qualità di azionista comporta l'adesione
incondizionata allo statuto.

Articolo 4

Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:
la costruzione e la commercializzazione di
apparecchiature elettriche, elettroniche,
elettromeccaniche e meccaniche in genere, nonché di

altri prodotti accessori o complementari; la trasformazione, la riparazione e l'assistenza tecnica inerente a dette apparecchiature e alle relative parti componenti.

4.2 La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, quest'ultime non nei confronti del pubblico, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre Società, nei limiti di cui all'art. 2361 codice civile.

4.3 La Società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

4.4 Sono in ogni caso tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del settembre 1993 e successive sue modifiche ed integrazioni, nonché di quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive sue modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Durata

5.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 6

Capitale Sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 11.600.000,00 (undicimilioneisecentomila virgola zero zero) rappresentato da numero 116.000.000 (centosedicimilioni) azioni nominative del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.

6.2 E' attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e della delibera dell'assemblea straordinaria dell'11 febbraio 2006, la facoltà, da esercitarsi entro cinque anni dalla data della detta deliberazione, di aumentare in una o più volte, a pagamento e in forma scindibile, il capitale sociale per massimi nominali euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, mediante emissione di un

massimo di n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di stock option per gli anni 2006 - 2012 riservato a dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori e amministratori esecutivi della Nice S.p.A. e di società da questa controllate ritenuti "risorse chiave" per la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo aziendale della Società, che risultino destinatari di tale piano, fermo restando che l'esecuzione del Piano di stock option e lo stesso aumento di capitale posto a servizio dello stesso sono condizionati all'inizio delle negoziazioni della Società, entro il 31 dicembre 2006, sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Tale aumento di capitale prevederà che, qualora esso non venga sottoscritto entro il termine del 31 dicembre 2012, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data.

6.3 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo.

6.4 L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più

volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

6.5 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, dal consiglio di amministrazione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Articolo 7

Versamenti di capitale

7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.

Articolo 8

Azioni e strumenti finanziari

8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili: ogni azione dà diritto ad un voto.

8.2 Oltre alle azioni ordinarie la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del codice civile.

8.3 La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.

8.4 L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

Articolo 9

Patrimoni Destinati

9.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria.

Articolo 10

Recesso

10.1 Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi in cui è inderogabilmente previsto dalla legge. Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

10.2 Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 11

Convocazione dell'assemblea

11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

11.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata, ai sensi di legge, dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero

"Milano Finanza" ovvero "Finanza Mercati". L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

11.3 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, entro il maggior termine di centottanta giorni.

11.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta e per la terza adunanza, qualora la prima e la seconda andassero deserte.

11.5 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale della Società, possono richiedere, entro cinque giorni dalla

pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 12

Costituzione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria della Società, è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge, fatta eccezione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 20

Articolo 13

Diritto di intervento all'Assemblea

13.1 Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento.

Articolo 14

Presidenza dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, se nominato, e, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge. Il Presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi,

la determinazione del sistema di votazione e il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nominerà, con le maggioranze previste dalla legge, un segretario, che può anche non essere azionista, e designa, qualora lo ritenga opportuno, due scrutatori.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, anche non soci, compreso il Presidente.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

15.2 L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo: se l'Assemblea aumenta il numero degli amministratori provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo, ferma restando la necessità di assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori al momento della loro nomina.

15.3 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate.

15.4 Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per

cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti, possono presentare una lista di almeno tre, e non più di undici, candidati, ordinata progressivamente per numero. Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista.

Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte

dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

15.5 Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione di cui al precedente articolo 13.1, pervenuta nei termini indicati al medesimo articolo.

15.6 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

15.7 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per

ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa, l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge; e (iv) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono essere rese pubbliche a cura della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

15.8 Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza");

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima (la "Lista di Minoranza").

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo in base alla lista presentata dall'azionista di maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

15.9 L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

15.10 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore/degli amministratori cessato/i. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta.

Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo quanto indicato.

Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, verrà data facoltà di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla Lista di

Minoranza esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente quarto comma e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente, con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii); il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora tali disposizioni non trovino applicazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza vincolo di lista.

Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea nomina il/i sostituto/i scegliendolo/i tra i candidati non eletti appartenenti alla medesima lista. In mancanza di candidati

disponibili ed eleggibili, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori.

Restano, comunque, salve le disposizioni di cui al precedente comma 8 volte ad assicurare, all'interno del Consiglio di Amministrazione, la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

15.11 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

15.12 Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

Articolo 16

Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od

in altro paese dell'Unione Europea tutte le volte che il Presidente, o il Vice Presidente se nominato, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

La convocazione delle riunioni del Consiglio viene fatta almeno tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima di tale adunanza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi. In ogni caso, anche se le formalità di cui sopra non saranno osservate, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora tutti i consiglieri in carica e i Sindaci effettivi siano presenti.

16.2 Le riunioni del Consiglio sono considerate valide qualora la maggioranza dei consiglieri in carica sia presente. In assenza del Presidente o del Vicepresidente se nominato, o quando vi siano particolari ragioni, la riunione sarà presieduta da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto processo verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

16.4 E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Articolo 17

Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha il potere di compiere tutti gli atti che

ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'assemblea dei soci.

17.2 Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 - bis del codice civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- f) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2420 - ter e 2443 del codice civile.

17.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente 17.2,

sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

a) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; e

b) la verifica che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

17.4 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio o del Comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub-delega, compreso l'uso della firma

sociale, ad uno o più dei suoi membri, determinandone le facoltà e la remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può costituire un Comitato Esecutivo, composto da membri scelti tra i componenti del Consiglio, tra cui il Presidente stesso. Fermi i limiti di cui al 17.2, il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione. Al Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

17.6 Agli Amministratori spetta un compenso, per il periodo di durata del mandato, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, anche mediante determinazione di un importo complessivo stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile. Tale compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 18

Rappresentanza della società e firma

18.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia autorità giudiziaria od Amministrativa e ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché al Vice Presidente se nominato, agli amministratori e ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della delega.

18.2 Fermi i limiti di cui al 18.1, l'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la

qualifica di Amministratore delegato, determinandone la facoltà e la remunerazione. La carica di Presidente e Amministratore delegato può essere associata.

18.3 L'organo amministrativo può nominare, istitutori, direttori generali, procuratori ad negotia e mandatari in genere per compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società, scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi.

Articolo 19

Presidente e Vice Presidente

19.1 Ove l'Assemblea dei soci non abbia già provveduto, il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente. Può anche nominare fino a un Vice Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

19.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Collegio Sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, soci o non soci, è nominato dall'Assemblea che determina la retribuzione annuale

agli stessi spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

20.2 Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di controllo in 5 (cinque) società emittenti secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, salvo i limiti diversi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge. e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti

all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 4.

20.3 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

20.4 I candidati sono elencati nelle liste mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.

Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le

adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere rese pubbliche a cura della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, (ii) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati comprovanti il diritto alla presentazione della lista; (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e

attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al secondo comma del presente articolo, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine

progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

In caso di parità tra liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

In caso, invece, di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di

legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

20.5 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16.4) del presente statuto.

Articolo 21

Controllo Contabile

21.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, debitamente autorizzata.

CAPO VI

BILANCIO E UTILI - REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

SOCIETARI

Articolo 22

Esercizio Sociale

22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23

Redazione dei documenti contabili societari

23.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria e conferendo gli adeguati mezzi e poteri per

l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il dirigente preposto.

Il dirigente preposto deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

23.2 Il dirigente preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative

Articolo 24

Bilancio ed utili

24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere certificato da società di revisione debitamente autorizzata.

24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'assemblea.

24.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 25

Dividendi

25.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

CAPO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione della Società

26.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

Articolo 27

Legge applicabile

27.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.

F.TO LAURO BUORO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.